

DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2019
418/2019/S/COM

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI
PRESENTATA DA ACEA ENERGIA S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1084^a riunione del 23 ottobre 2019

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2008, ARG/com 151/08, recante "Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas" (di seguito: deliberazione ARG/com 151/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 15 novembre 2018, DSAI/66/2018/com (di seguito: determinazione DSAI/66/2018/com).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia;
- in particolare, per quanto concerne l’“Efficienza nell’uso dell’energia”, cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l’art. 9, contenente disposizioni in ordine alla “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, al comma 8 attribuisce all’Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l’altro) per la ricezione delle fatture;
- il comma 12 del successivo art. 16, rubricato “Sanzioni”, prevede che l’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione;
- ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l’Autorità;
- l’art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
- il divieto in esame è stato ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che “In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)”;
- con la deliberazione ARG/com 151/08, l’Autorità aveva attivato un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas (di seguito: sistema di ricerca TrovaOfferte) che consentiva ai clienti finali di conoscere e valutare le caratteristiche delle offerte commerciali pubblicate dalle imprese ammesse, e che poneva in capo a queste ultime la responsabilità piena ed esclusiva per la gestione e pubblicazione in detto sistema di ricerca degli elementi informativi di propria competenza, garantendo la loro completezza, correttezza e veridicità e provvedendo al loro costante aggiornamento;
- il predetto sistema di ricerche TrovaOfferte, attivo fino al 16 settembre 2018, è stato sostituito dal Portale Offerte istituito con deliberazione 51/2018/R/com;
- dalla documentazione acquisita dagli Uffici dell’Autorità in data 5 luglio 2018 (prot. Autorità 20628), è emersa l’applicazione, da parte di Acea Energia S.p.a.

(di seguito: Acea o società) di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea;

- in particolare, dalle verifiche effettuate sul sistema di ricerca TrovaOfferte, era stato rilevato che le schede delle offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici del mercato libero, denominate rispettivamente “Acea Rapida” e “Acea Rapida Gas”, valide per adesioni fino al 12 luglio 2018, prevedevano tra le “Altre informazioni”, alla voce “Altri dettagli dell’offerta”, che “(...) Nel caso in cui il Cliente volesse mantenere il pagamento tramite domiciliazione bancaria ma ricevere la bolletta in formato cartaceo, verrà applicato un corrispettivo fisso pari a 4 Euro/bolletta”;
- inoltre, nelle condizioni economiche inerenti alle predette offerte, oggetto di rilevazione dal sito internet della società, si leggeva, nella sezione “Vantaggi”, che “L’offerta prevede l’attivazione dei servizi di Bolletta Web (...) e di domiciliazione (...). La disattivazione dei servizi comporterà l’addebito in bolletta di 2 € al mese per la fornitura luce e 2 € al mese per la fornitura gas per ciascun servizio. (...)”;
- analoga previsione era contenuta nelle condizioni economiche, oggetto di successiva rilevazione dal sito internet della società, inerenti all’offerta commerciale “Acea Viva”, valida per sottoscrizioni entro il 12 luglio 2018, relativa sia alla fornitura di energia elettrica che alla fornitura di gas naturale, ove nella sezione “Vantaggi” è scritto che “(...) L’offerta prevedeva la sottoscrizione di Bolletta Web (...). L’eventuale mancata sottoscrizione o disattivazione comporterà l’addebito in bolletta di 2 € al mese per la fornitura luce e 2 € al mese per la fornitura gas. (...)”;
- anche nelle condizioni economiche, oggetto di rilevazione dal sito internet della società, inerenti all’offerta commerciale “Acea Rapida” valida per sottoscrizioni entro il 14 novembre 2018, relativa sia alla fornitura di energia elettrica che alla fornitura di gas naturale, nella sezione “Vantaggi” era scritto che “L’offerta prevede l’attivazione dei servizi di Bolletta Web (...) e di domiciliazione (...). La disattivazione dei servizi comporterà l’addebito in bolletta di 2 € al mese per la fornitura luce e 2 € al mese per la fornitura gas per ciascun servizio. (...)”;
- non erano emerse evidenze della cessazione dell’applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della bolletta in formato cartaceo, perlomeno in esecuzione dei contratti sottoscritti aderendo alle predette offerte commerciali, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici;
- a fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/66/2018/com è stato avviato, nei confronti di Acea, un procedimento per l’accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’art. 16, comma 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell’art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95, formulando contestualmente una richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;

- in data 14 dicembre 2018 Acea ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 35659), relativa alla predetta contestazione;
- contestualmente alla presentazione della proposta di impegni, la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/66/2018/com, riguardanti il numero dei clienti finali domestici ai quali dal 19 luglio 2014 erano stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione erano stati applicati gli stessi corrispettivi;
- in data 2 ottobre 2019 Acea ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 24975), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 27 settembre 2019 (prot. Autorità 24635);
- contestualmente Acea ha inviato, a parziale rettifica ed integrazione di quella precedente, un'ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- nella riunione del 23 ottobre 2019 il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 2 ottobre 2019 (acquisita con prot. Autorità 24975), Acea ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/66/2018/com è cessata;
- in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che:
 - a) le condizioni economiche delle offerte "Acea Rapida" e "Acea Viva", valide per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, sono state modificate eliminando la previsione di un corrispettivo per la ricezione della bolletta in formato cartaceo, con decorrenza 5 dicembre 2018;
 - b) dal 6 agosto 2019 la Società non applica ai propri clienti specifici corrispettivi per la ricezione delle bollette in formato cartaceo, con riguardo a tutte le offerte commerciali, sia quelle attive, che quelle non più attive;
- la proposta presentata da Acea reca i seguenti tre impegni:
 1. restituzione a tutti i clienti finali di energia elettrica e/o di gas naturale, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati per la ricezione della fattura in formato cartaceo, inclusivi di IVA (impegno n. 1);
 2. riconoscimento di un *bonus una tantum* di 15 euro a tutti i clienti *mass market* (domestici e *retail*) attivi con una fornitura di energia elettrica o di gas naturale sul mercato libero, che decidano di rinunciare alla ricezione della bolletta

- cartacea in favore della bolletta web, nei 12 mesi successivi all'invio di una specifica informativa al riguardo (impegno n. 2);
3. riconoscimento ai clienti finali attivi sul mercato libero a cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, di uno sconto in fattura dell'importo pari a 1 euro al mese per punto di fornitura, per un periodo di 12 mesi (impegno n. 3).

RITENUTO CHE:

- gli impegni presentati da Acea appaiano, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/ com, la proposta di impegni presentata da Acea, come risultante dalla nota 2 ottobre 2019 (acquisita con prot. Autorità 24975)

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni, presentata da Acea Energia S.p.a., come risultante dalla nota 2 ottobre 2019 (acquisita con prot. Autorità 24975) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/66/2018/com e di disporre la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura "*Proposta di impegni di Acea Energia S.p.A. nel procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/66/2018/com. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com*";

4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Acea Energia S.p.a. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto ad Acea Energia S.p.a. (P. Iva 07305361003) mediante PEC all'indirizzo ae.spa@pec.aceaspa.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

23 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini